

Ordinanza
concernente l'ammissione ai cicli di studi
non articolati del Politecnico federale di Zurigo
(Ordinanza di ammissione ai cicli di studi non articolati del PFZ)¹

del 24 marzo 1998 (Stato 2 settembre 2003)

La Direzione del Politecnico federale di Zurigo,

visti gli articoli 16 e 28 capoverso 4 lettera a della legge federale del 4 ottobre 1991² sui politecnici federali, in relazione con gli articoli 2-7, 16, 19 lettera b e 22 capoverso 3 delle direttive del 14 settembre 1994³ sugli studi,
ordina:

Titolo 1:⁴ Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza definisce i principi che disciplinano l'ammissione ai cicli di studi non articolati del Politecnico federale di Zurigo (PFZ).

² L'ordinanza non si applica agli studi retti dall'ordinanza del 10 settembre 2002⁵ sull'ammissione al PFZ.

Titolo 2: Principi di ammissione⁶

Capitolo 1: Ammissione al primo semestre degli studi di diploma

Sezione 1: Ammissione senza esami

Art. 1a⁷ Condizioni di ammissione

È ammesso al primo semestre del PFZ chiunque:

RU **2000** 2193

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

² RS **414.110**

³ Decisione del Consiglio dei PF del 14 settembre 1994 (non pubblicata nella RU).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

⁵ RS **414.131.52**

⁶ Originaria Parte 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

⁷ Originario art. 1. Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

- a. sia titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein;
- b. sia titolare di un diploma equivalente rilasciato da una scuola media superiore estera e adempia le condizioni di cui all'articolo 2;
- c. sia titolare di un diploma di una scuola universitaria corrispondente ai PF; oppure
- d. sia titolare di un diploma di una scuola universitaria professionale riconosciuta dalla Confederazione.

Art. 2⁸ Norme particolari concernenti gli attestati di maturità di altri Paesi

¹ Gli attestati di maturità rilasciati nei Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione dell'11 aprile 1997⁹ sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea danno diritto all'ammissione senza esami se:

- a. durante gli ultimi due anni della scuola media superiore sono state insegnate senza interruzione e hanno dato luogo a un esame finale le materie seguenti:
 1. matematica,
 2. almeno una delle tre materie d'esame fisica, chimica o biologia,
 3. prima lingua o altra lingua moderna;
- b. la media generale degli esami finali in tali tre materie è pari o superiore al 70 per cento del voto massimo;
- c. a livello della scuola media superiore sono state inoltre insegnate quattro delle materie seguenti: fisica, scienze naturali, matematica applicata, una lingua moderna, geografia, storia ed economia;
- d. un'attestazione ufficiale conferma che il diploma di maturità garantisce nel Paese in cui è stato rilasciato l'accesso generale alle scuole universitarie; il rettore può altresì esigere la prova che l'interessato è ammesso agli studi di una scuola universitaria di tale Paese corrispondente ai PF.

² L'ammissione senza esame può essere accordata in via eccezionale anche se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a non sono interamente adempiute. In tal caso, devono essere soddisfatte, oltre a quelle fissate nel capoverso 1 lettere c e d, le condizioni seguenti:

- a. disporre di nozioni corrispondenti al livello di una maturità federale; e
- b. aver conseguito un'ottima media generale in tutti gli esami finali.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

⁹ RS **0.414.8**

Art. 3 Valutazione degli attestati di maturità

Per la valutazione degli attestati svizzeri ed esteri ai sensi degli articoli 1 lettere a e b si applicano le direttive della Conferenza dei rettori delle università svizzere.

Art. 4 Equivalenza di ammissione tra il PFL e il PFZ

Un esame di ammissione superato presso il PFL è riconosciuto per l'ammissione al PFZ.

Art. 5 Cambio dell'ambito di studi con passaggio al primo semestre

I partecipanti a studi di diploma che per due volte non abbiano superato il primo esame propedeutico sono ammessi a un altro ambito di studi solo se il primo esame propedeutico del nuovo ambito differisce nella sua maggior parte da quello dell'ambito di studi seguito sino ad allora.

Sezione 2: Ammissione previo esame ridotto**Art. 6¹⁰** Attestati di maturità o di studi

Sono ammessi al primo semestre, dopo aver superato un esame di ammissione ridotto, i titolari degli attestati seguenti:

- a. attestati di maturità o diplomi di docente cantonali o del Liechtenstein che non adempiono alle condizioni dell'articolo 1a lettera a;
- b. attestati di maturità esteri che non consentono un'ammissione senza esame ai sensi dell'articolo 2, ma che nel Paese in cui sono stati rilasciati danno diritto di accedere, in modo generale, agli studi in una scuola universitaria.

Art. 7 Materie dell'esame di ammissione ridotto

¹ Qualora non venga accordata espressamente una possibilità di scelta, le materie dell'esame di ammissione ridotto sono determinate dal rettore. È tenuto conto della formazione precedente.

² In presenza di attestati di cui all'articolo 6 lettera a, l'esame di ammissione comprende le quattro materie seguenti: matematica, fisica, chimica e, a scelta, biologia o matematica applicata.¹¹

³ In presenza di attestati di cui all'articolo 6 lettera b, l'esame di ammissione comprende, oltre a conoscenze del tedesco, le quattro materie seguenti: matematica, fisica, chimica e, a scelta, biologia o matematica applicata.¹²

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

⁴ In caso di conoscenze che corrispondano al livello di una maturità federale, il rettore può dispensare dall'esame nelle relative materie.

Sezione 3: Ammissione previo esame completo

Art. 8 Principio

¹ Chi non soddisfa i presupposti stabiliti negli articoli 1-6 può essere ammesso al primo semestre degli studi di diploma del PFZ solo dopo aver superato un esame di ammissione completo.

² L'oggetto dell'esame deve essere conforme agli obiettivi dell'ordinanza del 15 febbraio 1995¹³ concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità e tener conto delle esigenze particolari del PFZ.

Art. 9¹⁴ Materie d'esame e ponderazione dei voti dell'esame completo

¹ L'esame di ammissione completo dev'essere dato nelle nove materie seguenti:

- a. gruppo 1:
 1. matematica,
 2. biologia,
 3. matematica applicata,
 4. fisica,
 5. chimica;
- b. gruppo 2:
 1. tedesco,
 2. a scelta: francese, inglese, italiano o spagnolo,
 3. storia,
 4. geografia.¹⁵

² Il programma d'esame delle singole materie è definito in base all'ordinanza del 15 febbraio 1995¹⁶ sulla maturità.¹⁷

³ I voti conseguiti nelle materie del gruppo 1 contano doppio. I voti conseguiti nel gruppo 2 contano una sola volta, ad eccezione del voto di tedesco che conta doppio.¹⁸

¹³ RS 413.11

¹⁴ Originario art. 9a.

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

¹⁶ RS 413.11

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

⁴ In caso di conoscenze che corrispondano al livello di una maturità federale, il rettore può dispensare dall'esame nelle relative materie.¹⁹

Capitolo 2: Ammissione a un semestre superiore degli studi di diploma

Art. 10 Ammissione di studenti provenienti da altre scuole universitarie²⁰

¹ Lo studente proveniente da un'altra scuola universitaria che intende proseguire i suoi studi al PFZ in un semestre superiore senza dover sostenere esami deve dimostrare di aver superato gli esami obbligatori per il semestre a cui desidera essere ammesso e di avere diritto di proseguire i suoi studi nella scuola universitaria da cui proviene.²¹

² In caso di dubbi sulle conoscenze dell'interessato, il capo della sezione può proporre al rettore un esame complementare in forma di esame propedeutico modificato. L'esame complementare dev'essere superato entro il termine di un anno.

³ Ove il passaggio da un'altra università al PFZ sia accompagnato da un cambio di ambito di studi, si applica cumulativamente l'articolo 12.

Art. 11 Ammissione di studenti provenienti da scuole universitarie professionali (SUP)

¹ I titolari di un diploma SUP con buoni risultati possono essere ammessi al terzo semestre dell'ambito di studi corrispondente al loro diploma; dopo aver seguito un corso complementare devono superare il secondo esame propedeutico.

² I titolari di un diploma SUP con eccellenti risultati possono essere ammessi al quinto semestre dell'ambito di studi corrispondente al loro diploma dopo aver superato un esame che corrisponda al secondo esame propedeutico.

Art. 12 Cambio dell'ambito di studi con passaggio a un semestre superiore

¹ Un cambio dell'ambito di studi è possibile solo all'inizio di un semestre; il passaggio ha luogo, di regola, nel primo semestre del nuovo ambito di studi.

² Dopo aver sentito il capo della nuova sezione e tenuto conto dei corsi seguiti, il rettore può autorizzare un cambio dell'ambito di studi con passaggio a un semestre superiore di un ambito di studi simile a quello scelto in origine; se del caso, può essere tenuto conto degli esami superati in precedenza.

³ L'ammissione a un semestre superiore di un determinato ambito di studi non dà diritto all'ammissione a un altro ambito di studi.

¹⁹ Originario cpv. 3.

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

⁴ I partecipanti a studi di diploma che non hanno superato per la seconda volta un esame sono ammessi a un altro ambito di studi solo se il corrispondente esame del nuovo ambito differisce nella sua maggior parte da quello dell'ambito precedente.

⁵ Le condizioni di ammissione in ambiti di studi che non prevedono uno studio di base sono disciplinate da norme speciali.

Art. 13 Passaggio dal PFL al PFZ

Chi adempie le condizioni per passare a un semestre superiore nel PFL può passare nel PFZ allo stesso semestre dell'ambito di studi corrispondente.

Capitolo 3: Ammissione di uditori

Art. 14

¹ Chi intende seguire corsi d'insegnamento ma non ottenere un diploma può iscriversi come uditore.

² Le limitazioni di ammissione applicabili agli studenti valgono anche per gli uditori. Il rettore può escludere gli uditori da determinati corsi o ammetterli soltanto se dimostrino di possedere le conoscenze indispensabili e nella misura consentita dai locali, dalle attrezzature e dalle condizioni d'insegnamento. Le limitazioni di ammissione sono rese pubbliche nel programma di studi del semestre.

³ In caso di disaccordo con i docenti competenti, il rettore decide sull'ammissione di uditori a corsi non aperti in modo generale.

⁴ Ove non vi siano limitazioni ai sensi del capoverso 2, è considerato ammesso l'uditore che abbia pagato la relativa tassa.

⁵ Di regola, i corsi seguiti non possono essere computati negli studi di diploma seguiti più tardi. Su proposta del capo della sezione, il rettore decide su eccezioni.

Capitolo 4:²²...

Art. 15

Capitolo 5:²³...

Art. 16

²² Abrogato dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

²³ Abrogato dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

Capitolo 6: Ammissione alla formazione complementare per conseguire un certificato didattico

Art. 17²⁴

Il superamento di un secondo esame propedeutico o di un esame equivalente in un'altra scuola universitaria dà diritto all'ammissione alla formazione complementare destinata a conseguire un certificato didattico.

Capitolo 7: ²⁵...

Art. 18

Capitolo 8: Ammissione agli studi nella sezione per la formazione degli insegnanti di ginnastica e di sport

Art. 19

Le condizioni di ammissione agli studi per conseguire il diploma federale d'insegnante di educazione fisica e agli studi complementari nella sezione per la formazione di insegnanti di ginnastica e di sport sono determinate nei corrispondenti piani di studio.

Titolo 3: Procedura di ammissione e competenze²⁶

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 20 Domanda di ammissione quale studente di diploma

Chi intende iscriversi quale studente di diploma al PFZ deve inoltrare una domanda scritta di ammissione. Egli è tenuto a servirsi dei moduli ufficiali, a presentare i documenti ivi menzionati e a versare la tassa d'iscrizione conformemente all'articolo 36. Il rettore stabilisce i termini e le date.

Art. 21 Decisione sull'ammissione

Il rettore statuisce, con decisione, in base ai documenti prodotti, in particolare:

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

²⁶ Originaria Parte 2. Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU **2003** 3048).

- a. sull'ammissione dei candidati al primo semestre quali studenti di diploma, compresi l'obbligo di sottoporsi ad esami di ammissione e la determinazione delle materie d'esame;
- b. sull'ammissione degli studenti di diploma a semestri superiori, compresi l'obbligo di sottoporsi a esami complementari e la determinazione delle materie d'esame;
- c. sul passaggio da un ambito di studi a un altro, compreso il computo degli studi e degli esami precedenti.

Capitolo 2: Disposizioni relative agli esami di ammissione

Art. 22 Iscrizione e ritiro dell'iscrizione

¹ L'iscrizione agli esami di ammissione deve aver luogo entro i termini fissati dal rettore.

² L'iscrizione può essere ritirata entro i termini fissati dal rettore. In questo caso viene rimborsata la tassa d'esame.

³ In caso di ritiro tardivo, la tassa d'esame non viene rimborsata e l'esame viene considerato come non superato, se il candidato non riesce a dimostrare di aver lasciato decorrere il termine per forza maggiore.

Art. 23 Termini

¹ L'iscrizione agli esami di ammissione deve aver luogo prima dell'inizio degli studi.

² Chi è soggetto a un esame di ammissione è ammesso quale studente di diploma soltanto se l'ha superato.

³ Gli esami di ammissione hanno luogo due volte all'anno. Il rettore fissa le date e i termini d'iscrizione, d'intesa con la Commissione esaminatrice.

Art. 24 Lingua d'esame

Ove la materia d'esame non sia una lingua straniera, le lingue d'esame per l'ammissione al primo semestre sono, a scelta, il tedesco, il francese e l'italiano. Il rettore può, se così richiesto, autorizzare l'inglese quale lingua d'esame.

Art. 25 Materiale ausiliario

¹ Il materiale ausiliario autorizzato per le singole materie d'esame è indicato per scritto.

² Chi fa uso di materiale ausiliario non autorizzato può essere escluso dal rettore dalla continuazione dell'esame. In tal caso viene accertato con decisione che l'intero esame di ammissione non è stato superato.

Art. 26 Interruzione e assenza

¹ Gli esami possono essere interrotti solo per gravi motivi, quali malattia o infortunio. Chi interrompe gli esami deve informarne senza indugio l'organo che ha ricevuto l'iscrizione e presentargli i relativi documenti giustificativi. Il rettore emana le direttive applicabili al riguardo.

² Il rettore decide sulla validità dei motivi invocati.

³ Gli esami parziali superati prima dell'interruzione sono computati quando l'esame di ammissione è ripreso.

⁴ Se un candidato non si presenta senza un valido motivo a un esame, l'esame di ammissione è considerato come non superato.

Art. 27 Organizzazione degli esami di ammissione,
Commissione esaminatrice

¹ Il rettore organizza gli esami di ammissione d'intesa con la Commissione esaminatrice.

² La Commissione esaminatrice vigila sullo svolgimento degli esami.

³ Il rettore determina la composizione e i compiti della Commissione esaminatrice.

Art. 28 Svolgimento degli esami

¹ I candidati sono esaminati dagli insegnanti di scuola media superiore nominati dalla Commissione esaminatrice.

² Per gli esami orali vengono costituiti gruppi di quattro candidati al massimo.

³ Un esperto assiste a tutti gli esami orali di ogni gruppo di candidati. Gli esperti sono scelti dalla Commissione esaminatrice tra i docenti del PFZ.

Art. 29 Valutazione della prestazione, risultati dell'esame

¹ Gli esaminatori e gli esperti valutano congiuntamente le prestazioni fornite in ogni materia d'esame.

² Per ogni materia è attribuito un voto, che può essere espresso da un numero intero o da un numero intero con l'aggiunto di un mezzo punto. I voti vanno dal 6, il migliore, all'1, il più scadente. I voti inferiori a 4 sono considerati insufficienti.

Art. 30 Superamento dell'esame

L'esame è superato qualora i voti conseguiti in tutte le materie d'esame come pure quelli conseguiti nelle materie d'esame elencate nell'articolo 9 capoverso 1 lettera a raggiungano una media di 4.0.

Art. 31 Determinazione e notificazione dell'esito dell'esame

L'esito dell'esame di ammissione è determinato dalla Commissione esaminatrice. Il rettore emana le decisioni su proposta della Commissione esaminatrice.

Art. 32 Ripetizione dell'esame

¹ Ove l'esame di ammissione debba essere ripetuto, l'insieme dei voti conseguiti in un gruppo di materie elencato nell'articolo 9 capoverso 1 lettere a o b è computato se tali voti abbiano raggiunto la media richiesta.

² Chi non ha superato due volte l'esame di ammissione a un PF non può più ripeterlo.

Capitolo 3: Disposizioni relative agli esami complementari**Art. 33** Principio

L'esame complementare è disciplinato dalle disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 ottobre 1996²⁷ relativa al sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo.

Art. 34 Superamento dell'esame

L'esame complementare è superato se la media dei voti sia almeno pari a 4.0.

Capitolo 4: Rimedi giuridici**Art. 35**

Le decisioni del rettore fondate sulla presente ordinanza possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Consiglio dei PF nel termine di trenta giorni dalla data in cui sono state ricevute.

Titolo 4: Disposizioni finali e transitorie²⁸**Art. 36** Tassa d'iscrizione

Chi intende essere ammesso quale studente di diploma al PFZ è tenuto a pagare una tassa d'iscrizione conformemente all'ordinanza del 31 maggio 1995²⁹ sulle tasse nel settore dei PF, salvo in caso di passaggio dal PFL al PFZ.

Art. 37 Tassa d'esame

¹ Chi s'iscrive a un esame di ammissione deve pagare una tassa d'esame conformemente all'ordinanza del 31 maggio 1995³⁰ sulle tasse nel settore dei PF:

²⁷ RS 414.132.1

²⁸ Originaria Parte 3. Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3048).

²⁹ RS 414.131.7

³⁰ RS 414.131.7

- a. per l'esame di ammissione completo;
- b. per l'esame di ammissione ridotto a partire da tre materie;
- c. per l'esame di ammissione concernente una o due materie.

² Le tasse per gli esami di ammissione a un semestre superiore degli studi di diploma sono fissate secondo il capoverso 1 lettere a e b.

³ In caso di ripetizione completa o parziale di un esame, la tassa corrispondente dev'essere pagata nuovamente.

Art. 38 Disposizione transitoria

Chi non si è presentato per la prima volta all'esame di ammissione entro il 1° aprile 1998 può chiedere una nuova decisione fondata sulla presente ordinanza se essa contiene condizioni più favorevoli.

Art. 39 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998, fatto salvo il capoverso 2.

² L'articolo 9a³¹ entra in vigore il 1° gennaio 2003. L'articolo 9 è abrogato alla stessa data.

³¹ Ora art. 9

